



Decreto Dirigenziale n. 17 del 03/02/2012

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 12 Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali

Oggetto dell'Atto:

CONCESSIONE "LETE" PER LO SFRUTTAMENTO DI UN GIACIMENTO DI ACQUE MINERALI. ISTANZA DI RINNOVO ANTICIPATO (ART. 44, C. 3, L.R. 8/2008 E SS.MM.II.), RIDUZIONE DELLA SUPERFICIE CONCESSA ED ESTENSIONE DELL'OGGETTO DELLA CONCESSIONE MINERARIA PER L'UTILIZZAZIONE DELL'ANIDRIDE CARBONICA QUALE GAS ASSOCIATO ALLE ACQUE MINERALI. PROVVEDIMENTO CONCLUSIVO (CON ALLEGATI).-

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- a. che con D.P.G.R. n. 11313 del 25/03/1997 la concessione per lo sfruttamento di un giacimento di acque minerali denominata "Lete", originariamente accordata con decreto del Prefetto di Caserta n. 50864 - Div. III del 20/09/1956, fu rinnovata in favore della "Società Generale delle Acque Minerali a r.l." - C.F. *01315810612* (di seguito: società), con sede legale in via Salandra 1/A – 00187 - Roma e sede operativa in piazza Giuseppe Arnone 1 – 81010 - Pratella (CE), per anni 10 a decorrere dal 19/09/1996 e per una superficie di estensione pari a ha 36.40.00 compresa nel territorio del comune di Pratella (CE);
- b. che con decreto n. 41/AGC 12 Settore 03 del 17/10/2007 detta concessione fu rinnovata fino a tutto il 18/09/2016 e l'area in concessione ampliata da ha 36.40 a ha 42.75 circa;
- c. che con istanza presentata il 24/10/2008 e successive integrazioni del 21/10/09, del 30/09/2010 e del 30/11/2010, acquisite dal Settore Ricerca e Valorizzazione di Cave, Torbiere, Acque Minerali e Termali (di seguito: Settore) rispettivamente il 10/11/2008 (prot. n. 933321), il 23/11/2009 (prot. n. 1009603), il 04/10/2010 (prot. n. 792007) e il 07/12/2010 (prot. n. 980055), la signora Candida Arcella, in qualità di legale rappresentante della società, ha chiesto, a norma dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii., il rinnovo anticipato della concessione, nonché la riduzione dell'area per escludere alcune particelle gravate da usi civici e (in accordo con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 8/2008) l'estensione dell'oggetto della concessione mineraria per l'utilizzazione dell'anidride carbonica quale gas associato alle acque minerali;
- d. che con nota del 16/11/2011, pervenuta in pari data e acquisita al prot. n. 868278, e integrazione del 10/1/2012, acquisita il 23/01/2012 al prot. n. 49196, la società ha comunicato il cambio di ragione sociale in "Lete s.p.a.", allegando a quest'ultima nota, tra l'altro, il certificato della Camera di Commercio di Roma n. CEW/84492/2011/CRMO735 del 7/12/2011;

PRESO ATTO che, in merito alla richiesta, è stata esperita la regolare istruttoria prevista dalle norme vigenti da cui risulta che:

- a.1. l'istanza è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Pratella (CE) dal 17/12/2010 al 17/01/2011 senza opposizioni né osservazioni;
- a.2. l'avviso dell'avvio del procedimento è stato pubblicato sul B.U.R.C. n. 33 del 30/05/2011;
- a.3. l'avviso dell'avvio del procedimento, stante l'alto numero di proprietà interessate, è stato altresì pubblicato, il 14/01/2011, sui quotidiani "il Tempo" e il "Corriere di Caserta";
- a.4. l'ex ASL CE/1, con nota n. 191/Sian del 15/02/2011 (acquisita dal Settore il 22/02/2011 al prot. n. 143548), ha espresso parere favorevole in merito all'aspetto igienico-sanitario;
- a.5. i lavori della conferenza dei servizi, indetta ai sensi della legge 241/90 e ss.mm.ii., si sono tenuti nei giorni 28/01/2011 e 24/03/2011 e i relativi verbali sono stati trasmessi a tutti gli Enti e Amministrazioni invitati a detta conferenza, e nessuna osservazione o reclamo è pervenuto al Settore;
- a.6. l'Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno, con nota n. 2353 del 16/03/2011 (acquisita dal Settore il 24/03/2011 al prot. n. 233319), ha comunicato che il prelievo in esame non risulta incompatibile con i risultati del *Preliminare di Piano Stralcio per il governo della risorsa idrica superficiale e sotterranea* subordinando lo stesso prelievo a:
 - a.6.1. monitoraggio delle portate prelevate;

- a.6.2. monitoraggio dei livelli piezometrici (avendo cura di precisare se il dato è rilevato in condizioni statiche o dinamiche);
- a.6.3. trasmissione dei dati rilevati, con cadenza almeno semestrale, alla stessa Autorità e all'ente concedente;
- a.6.4. ulteriori prescrizioni derivanti dalle attività di pianificazione e studio in corso da parte dell'Autorità;
- a.6.5. revisione del parere espresso alla luce delle attività di pianificazione, dei risultati del monitoraggio prescritto, nonché in condizioni di crisi idrica, al fine di garantire la priorità degli utilizzi stabilita dalla normativa vigente;
- a.7. dal richiamato certificato della Camera di Commercio risulta effettuato il controllo ai sensi dell'art. 2 del D.P.R. 252/98 e rilasciato il nulla osta ai fini della legge 31/05/65 n. 575 e ss.mm.ii.;
- a.8. i pareri d'obbligo sono stati acquisiti e risultano positivi;
- b. la documentazione necessaria per il rilascio dei provvedimenti richiesti è stata compiutamente prodotta all'esito di diverse richieste di integrazioni da parte del Settore (prot.889724 del 16/10/2009, prot.1026543 del 26/11/2009, prot.352917 del 22/04/2010, prot.470497 del 31/05/2010, prot.238575 del 25/03/2011, prot.467534 del 14/06/2011), a fronte delle quali, peraltro, la società ha talvolta richiesto la proroga dei termini assegnati per la presentazione delle stesse;
- c. in particolare, l'ultima integrazione è stata prodotta, dalla società, trasmettendo la necessaria fidejussione bancaria solo in data 08/09/2011 (prot.678670 del 08/09/2011), pertanto, dopo la data della pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011 (su G.U.R.I., I serie spec., n. 32 del 27/7/2011);

PRESO ATTO, ALTRESI':

- a. che la Regione Campania, con l'articolo 2 della legge n. 11 del 25 ottobre 2010, disponeva:
«Le norme relative al rinnovo delle concessioni previste dalla legge regionale 29 luglio 2008, n.8 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente), e nel successivo regolamento attuativo n.10/2010 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 9 aprile 2010, n.95 (Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle ricerche geotermiche e delle acque di sorgente), si interpretano nel senso che, alle stesse, non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 26 marzo 2010, n.59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto afferenti ad attività sanitarie sottratte alla disciplina comunitaria sui Servizi ai sensi dell'articolo 7, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo.»;
- b. che, nel corso del procedimento, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 235 del 19-22 luglio 2011 (pubblicata su G.U.R.I., I serie spec., n. 32 del 27/7/2011) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del richiamato articolo 2 sulla scorta della seguente motivazione:
«... L'art. 2 della legge censurata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico. La disposizione censurata, pertanto, incide sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato. ...»;
- c. che il Settore ha interpellato la competente Avvocatura Regionale, in ordine agli effetti della citata sentenza nell'applicazione della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii.;

- d. che l'Avvocatura Regionale ha espresso il proprio parere PP-151-15-12/2011 prot. 698221 del 15/9/2011 (trasMESSO alla società unitamente alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo), al quale si rimanda quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- e. che l'Avvocatura Regionale ha ravvisato, tra l'altro, che:
- e.1. « ... L'art. 16 del D. Lgs. in parola [NdR: D.Lgs.59/2010] specificamente dispone che: "1. Nelle ipotesi in cui il numero di titoli autorizzatori disponibili per una determinata attività di servizi sia limitato per ragioni correlate alla scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche disponibili, le autorità competenti applicano una procedura di selezione tra i candidati potenziali ed assicurano la predeterminazione e la pubblicazione, nelle forme previste dai propri ordinamenti, dei criteri e delle modalità atti ad assicurarne l'imparzialità, cui le stesse devono attenersi ...4. Nei casi di cui al co. 1 il titolo è rilasciato per una durata limitata e non può essere rinnovato automaticamente, né possono essere accordati vantaggi al prestatore uscente o ad altre persone, ancorché giustificati da particolari legami con il primo"...»;
- e.2. « ... Tale sentenza [NdR: sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2011] ha chiarito che le concessioni demaniali idriche (rectius minerarie) non rientrano fra le ipotesi escluse dal legislatore statale dall'ambito di operatività del D. Lgs. 59/2010. Nel caso di specie, pertanto, nelle more dell'auspicabile intervento di adeguamento del legislatore regionale, l'operato dell'Amministrazione competente dovrebbe essere improntato al rispetto delle fonti comunitarie e di derivazione comunitaria vincolanti, sia privilegiando l'interpretazione e l'applicazione della normativa regionale in guisa tale da assicurare comunque il rispetto dei superiori principi vincolanti del Trattato Ce, nonché delle disposizioni statali di recepimento della normativa comunitaria in materia di concorrenza nell'accesso e nell'esercizio di servizi nel mercato interno, sia disapplicando quelle norme regionali (fra cui i co. 13 e 14 dell' art. 4, L.R. 8/08) che appaiono in aperto contrasto con la suddetta disciplina di derivazione comunitaria...»;
- e.3. « ... Per quanto riguarda, infine, la questione dell'incidenza della sentenza della Corte Costituzionale in oggetto sulle procedure di rinnovo in itinere, si ricorda che le sentenze che dichiarano l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge operano con efficacia retroattiva con il solo limite delle situazioni giuridiche consolidate per essersi il relativo rapporto esaurito definitivamente. Infatti, l'art. 136 Cost., in base al quale "la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione", deve essere integrata dal disposto dell'art. 30, terzo comma, l. cost. 11.3.1953 n. 87, per cui "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione". Con la sentenza n. 49 del 2 aprile 1970, la Corte Costituzionale ha chiarito la differenza tra abrogazione e dichiarazione di illegittimità costituzionale, evidenziando che "L'abrogazione non tanto estingue le norme, quanto piuttosto ne delimita la sfera temporale di efficacia, e quindi l'applicabilità, ai fatti verificatisi sino ad un certo momento nel tempo, che coincide, per solito e salvo sia diversamente disposto dalla nuova legge, con l'entrata in vigore di quest'ultima. La declaratoria d'illegittimità costituzionale, determinando la cessazione di efficacia delle norme che ne sono oggetto, impedisce, invece, dopo la pubblicazione della sentenza, che le norme stesse siano comunque applicabili anche ad oggetti ai quali sarebbero state applicabili alla stregua dei comuni principi sulla successione delle leggi nel tempo. Altro è, infatti, il mutamento di disciplina attuato per motivi di opportunità politica, altro è l'accertamento della illegittimità costituzionale: in questa seconda ipotesi, a differenza che nella prima, è perfettamente logico che sia vietato a tutti, a cominciare dagli organi giurisdizionali, di assumere le norme dichiarate incostituzionali a canoni di valutazione di qualsivoglia fatto o rapporto, pur se

venuto in essere anteriormente alla pronuncia della Corte" La tesi, oramai generalmente accolta e confermata dalla stessa Corte, è dunque nel senso che le sentenze di accoglimento spiegano i loro effetti nei confronti di tutti i rapporti giuridici pendenti, restando esclusi i soli rapporti esauriti (fatta salva l'eccezione testualmente prevista dall'ultimo comma dell'art. 30. L. 87/53). L'esaurimento o la pendenza vanno logicamente commisurati alla data della pubblicazione della sentenza. Il concetto di "rapporto esaurito" è riferito alle situazioni giuridiche che possono dirsi ormai consolidate ed intangibili, allorché i rapporti tra le parti siano stati già definiti anteriormente alla pronuncia di illegittimità costituzionale per effetto, sia di giudicato, sia di atti amministrativi non più impugnabili, sia di atti negoziali rilevanti sul piano sostanziale o processuale, nonostante l'inefficacia della norma dichiarata incostituzionale.....»;

- f. che la Giunta Regionale, con deliberazione della n. 671 del 6/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012, nel prendere atto di quanto innanzi ha, tra l'altro:
- f.1. considerato che «... per procedere al rilascio delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., devono applicarsi le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 59/2010 e ss.mm.ii., sulla scorta del piano di settore di cui agli articoli 38 e seguenti della legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii., essendo ad esso demandata l'individuazione delle aree aventi potenzialità di coltivazione nonché le forme di tutela e utilizzazione delle risorse e la delimitazione delle aree in cui è vietata la ricerca e lo sfruttamento delle risorse stesse...»;
- f.2. preso atto che «per quanto sopra, il competente Settore non può, allo stato attuale, dare seguito alle istanze di rilascio o di rinnovo delle concessioni disciplinate dalla legge regionale 8/2008 e ss.mm.ii....»;

CONSIDERATO:

- a. che deve, pertanto, ritenersi necessario l'espletamento di procedure di gara ad evidenza pubblica ai fini del rinnovo della concessione in oggetto e, quindi, la richiamata istanza di rinnovo anticipato non può essere accolta;
- b. che quanto precede risulta ribadito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012;
- c. che non si rilevano, invece, motivi ostativi all'accoglimento delle altre richieste avanzate dalla società, relative:
- c.1. alla riduzione dell'area in concessione per escludere alcune particelle gravate da usi civici;
- c.2. all'estensione (in accordo con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 8/2008) dell'oggetto della concessione mineraria per l'utilizzazione dell'anidride carbonica quale gas associato alle acque minerali;

CONSIDERATO, ALTRESI', che con nota prot. 813571 del 27/10/2011 il Settore ha provveduto, ai sensi dell'art.29 della L.R. 1/2008 e dell'art.10-bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., a comunicare alla società i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di rinnovo anticipato della concessione;

RILEVATO:

- a. che la società ha fatto pervenire l' "atto di significazione e invito ad adempiere" (assunto al prot. 846676 del 9/11/2011) e la nota in data 30/11/2011 (prot. 911669 del 30/11/2011), di riscontro alla citata comunicazione prot. 813571, da cui si rilevano le motivazioni per le quali ritiene non debba procedersi al diniego del rinnovo anticipato della concessione;
- b. che con tali motivazioni la ditta, in estrema sintesi, deduce, da un lato, che il procedimento di rinnovo si sarebbe concluso, in data 14/06/2011, con «l'assenso al

rinnovo, per 15 anni, comunicato all'istante e con invito alla presentazione di fidejussione bancaria allegata alla riconosciuta durata quindicennale della protrazione della concessione» e, dall'altro, che «non si è in presenza di rinnovo, posto che, il rapporto concessorio è tutt'ora in essere e perdura fino al 2016» bensì di una «proroga di un rapporto concessorio in essere»;

- c. che, all'esito delle attività istruttorie, nessuna delle addotte motivazioni è risultata accoglibile, per le ragioni che si procede a esporre:

c.1. la nota del Settore del 14/06/2011 (prot.467534), lungi dal configurarsi quale decreto conclusivo del procedimento di rinnovo, si sostanzia in un mero atto endoprocedimentale di richiesta di documentazione non ancora presentata dalla società (nella specie, fidejussione), indispensabile ai fini del completamento della fase istruttoria del procedimento stesso; peraltro, rileva osservare che detta fidejussione è stata successivamente presentata in data 12/07/2011 (in allegato alla nota del 11/07/2011 – prot. 565244 del 19/07/2011, con cui veniva trasmesso anche un altro elaborato fino a quel momento mancante) in forma non corretta, e solo in data 08/09/2011 (trasmessa in allegato alla nota del 08/09/2011 prot. 678670), dunque ben oltre la data di pubblicazione della sentenza della Corte Costituzionale n. 235/2011, la stessa è stata regolarizzata, come previsto per legge. Pertanto, alla data di pubblicazione della sentenza, il Settore non ha emesso alcun decreto conclusivo del procedimento di rinnovo, non avendo la società prodotto, a quella data, nonostante le reiterate richieste dell'Amministrazione, la documentazione all'uopo indispensabile (si richiamano, a tal proposito, le numerose richieste di integrazioni da parte del Settore - prot.889724 del 16/10/2009, prot.1026543 del 26/11/2009, prot.352917 del 22/04/2010, prot.470497 del 31/05/2010, prot.238575 del 25/03/2011, prot.467534 del 14/06/2011 -, a fronte delle quali la società ha altresì richiesto la proroga dei termini assegnati per la presentazione delle stesse);

c.2. per quanto riguarda, inoltre la qualificazione della fattispecie, prospettata dalla ditta in termini di istanza di proroga anziché di rinnovo anticipato della concessione, si osserva che l'art. 44, comma 3, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., ai sensi del quale è stata avanzata istanza, prevede effettivamente la possibilità, a determinate condizioni, di «*richiedere il rinnovo anticipato della concessione*»; pur tuttavia, risulta evidente che detto rinnovo non può, in alcun modo, essere ritenuto una proroga della concessione in essere, dal momento che:

c.2.1. la durata di detto rinnovo, in ogni caso da contenere (a norma del richiamato art. 44, comma 3) entro il massimo di 30 anni, necessitava, tra l'altro, a norma dell'art. 4, comma 4, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., essere valutata «*proporzionale agli investimenti programmati ed al relativo periodo di ammortamento*»; il che contrasta con qualsivoglia ipotesi di proroga, dal momento che quest'ultima presuppone la necessità di completare un programma di lavori precedentemente approvato e che per qualche motivo non si può concludere nei termini prefissati;

c.2.2. d'altra parte, anche la durata del periodo di rinnovo anticipato astrattamente assentibile (compresa tra 15 e 30 anni, a norma dell'art.10, comma 1, lettera a, del regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della L.R. 8/2008), se rapportata alla durata della concessione, tuttora vigente, rilasciata alla società (pari a 10 anni) fa escludere con tutta evidenza qualunque ipotesi di proroga, visto che dovrebbe trattarsi di proroga la cui durata non solo non è limitata rispetto alla durata della concessione, ma addirittura risulta maggiore di essa;

c.2.3. infine, ad ulteriore dimostrazione dell'infondatezza della pretesa, da parte della società, di ritenere l'istanza quale istanza di proroga, è la

circostanza che, concordemente con quanto previsto dal richiamato regolamento n. 10/2010, alla società era richiesta la presentazione di un nuovo programma dei lavori (come la stessa ha fatto) e non di un semplice crono programma delle attività a farsi per completare il programma dei lavori precedentemente approvato, come sarebbe stato nel caso di mera proroga.

PRESO ATTO che è impossibile procedere al rinnovo anticipato della concessione in oggetto ai sensi dell'art.44, comma 3, della L.R. 8/2008 e ss.mm.ii., essendo detto articolo in contrasto con l'art.16 del D.Lgs. n. 59/2010, per i motivi innanzi esposti;

RITENUTO pertanto:

- a. di non poter accogliere la richiesta di rinnovo anticipato della concessione in parola, la cui durata risulta pertanto confermata a tutto il 18/09/2016;
- b. di dover accogliere la richiesta di riduzione dell'area, andando a individuare la nuova superficie della concessione mineraria "Lete", di area pari a ettari 33.58.72, nella porzione di territorio del comune di Pratella (CE) che risulta delimitata dalla poligonale i cui vertici A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z sono riportati nel verbale di ricognizione e delimitazione redatto in data 23/05/2011 con la monografia dei vertici (allegato A) e nella planimetria (allegato B);
- c. di dover accogliere la richiesta di estensione (in accordo con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 8/2008) dell'oggetto della concessione mineraria per l'utilizzazione dell'anidride carbonica quale gas associato alle acque minerali;

VISTO:

- a. la legge regionale 29 luglio 2008 n.8 (*Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*) e ss.mm.ii.
- b. la legge regionale 22 luglio 2009 n.8 (*Modifica alla legge regionale 29 luglio 2008 n.8 - Disciplina della ricerca ed utilizzazione delle acque minerali e termali, delle risorse geotermiche e delle acque di sorgente*)
- c. il regolamento regionale n. 10/2010 di attuazione della legge regionale 8/2008, emanato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 95 del 9 aprile 2010
- d. il decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (*Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno*) e ss.mm.ii.
- e. la sentenza della Corte Costituzionale n. 235 del 19-22 luglio 2011
- f. il parere PP-151-15-12/2011 prot.698221 del 15/9/2011, reso dal Settore Consulenza Legale e Documentazione dell'Avvocatura Regionale
- g. la deliberazione della Giunta Regionale n. 671 del 6/12/2011, resa esecutiva il 27/1/2012 e pubblicata sul B.U.R.C. n. 7 del 30/1/2012
- h. il verbale di ricognizione e delimitazione dell'area relativo alla concessione mineraria denominata "Lete", redatto in data 23/05/2011, con monografia dei vertici e planimetria catastale (in allegato);

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile della Posizione Organizzativa di tipo Professionale denominata "Concessioni acque minerali" e delle risultanze degli atti tutti richiamati nel presente provvedimento, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal Dirigente del Settore mediante la sottoscrizione del presente provvedimento

DECRETA

per i motivi espressi in narrativa che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

- 1. di rigettare la richiesta, presentata ai sensi dell'art. 44, comma 3, della legge regionale n. 8/2008 e ss.mm.ii., di rinnovo anticipato della concessione per lo sfruttamento di giacimento di acque minerali denominata "Lete", pervenuta con le istanze richiamate in premessa dalla "Società Generale delle Acque Minerali a r.l." (attualmente "Lete s.p.a.") - C.F. *01315810612*, con sede legale in via Salandra 1/A – 00187 - Roma e sede operativa in piazza Giuseppe Arnone 1 – 81010 - Pratella (CE), la cui durata risulta pertanto confermata a tutto il 18/09/2016;**
- 2. di accogliere la richiesta di riduzione dell'area,** andando a individuare la nuova superficie della concessione mineraria "Lete", di area pari a ettari 33.58.72, nella porzione di territorio del comune di Pratella (CE) che risulta delimitata dalla poligonale i cui vertici A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z sono riportati nel verbale di ricognizione e delimitazione redatto in data 23/05/2011 con la monografia dei vertici (allegato A) e nella planimetria (allegato B), entrambi parte integrante del presente provvedimento;
- 3. di accogliere la richiesta di estensione (in accordo con quanto disposto dall'art. 4 della L.R. n. 8/2008) dell'oggetto della concessione mineraria per l'utilizzazione dell'anidride carbonica quale gas associato alle acque minerali;**
- 4. il concessionario "Lete s.p.a." è tenuto, in aggiunta a quanto già indicato nel richiamato decreto n. 41/AGC 12 Settore 03 del 17/10/2007, a rispettare le prescrizioni, di cui in premessa, impartite dall' Autorità di Bacino dei Fiumi Liri – Garigliano e Volturno;**
5. entro il termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, avverso il presente provvedimento, al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio;
6. Il presente decreto sarà notificato alla "Lete s.p.a." e in copia trasmesso:
 - 6.1.** all'Assessore Regionale con delega alle Acque Minerali e Termali;
 - 6.2.** al Coordinatore dell'Area Generale di Coordinamento 15;
 - 6.3.** al Settore 01 Demanio e Patrimonio dell'Area Generale di Coordinamento 10, essendo i giacimenti e le pertinenze minerarie parte del patrimonio indisponibile regionale;
 - 6.4.** al B.U.R.C. per la pubblicazione;
 - 6.5.** al Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali;
 - 6.6.** al comune competente per territorio, per la pubblicazione per quindici giorni all'albo pretorio;
 - 6.7.** all'ASL competente per territorio, ai fini dell'esercizio delle funzioni di polizia e vigilanza conferite con l'art.37, comma 9, della L.R. n. 8/2008 e ss.mm.ii.

Ing. Sergio Caiazzo